



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 17/10/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice

in data 17/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 13650/2022 depositato il 28/10/2022

proposto da



Difeso da

Martina Grimaldi - GRMMTN88S60G568X

ed elettivamente domiciliato presso martinagrimaldi@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio RM

elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM

Difeso da

Giulia Rocco - RCCGLI76B66I712E

ed elettivamente domiciliato presso avvgiuliarocco@puntopec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 01067960 17 000 IMU 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig. ██████████ proponeva ricorso nei confronti del Comune di Anzio e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la cartella di pagamento n. 097 2021 01067960 17 000, notificata a mezzo raccomandata in data 10.05.2022, per l'importo complessivo di € 2.299,69 e relativa al mancato versamento dell'imposta IMU, per l'anno 2013.

Sosteneva che la pretesa riportata nella cartella impugnata doveva considerarsi priva di legittimazione in quanto con sentenza n. 16232/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso promosso dalla S. ██████████ avverso l'avviso di accertamento n. 285099 per IMU 2013 emesso dal Comune di Anzio.

Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia con l'annullamento la cartella di pagamento impugnata.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che evidenziava come la stessa ricorrente avesse riconosciuto la regolare notifica della cartella.

Faceva, inoltre, presente che alla data di notifica della cartella il ruolo (2021/4505) consegnato il 25.03.2021 dal Comune di Anzio non risultava sospeso né sgravato, di talché la stessa A.E.R. legittimamente aveva coltivato l'azione esattiva.

Concludeva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Anzio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La cartella impugnata è conseguente all'avviso di accertamento n. 285099 per IMU 2013 emesso dal Comune di Anzio e oggetto della sentenza n. 16232/2019 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso della contribuente e, per l'effetto, annullato l'avviso di accertamento stesso.

Sulla base della documentazione versata in atti e da quanto evidenziato dalla stessa ricorrente, detta sentenza è stata oggetto di appello da parte del Comune, appello ritenuto tardivo dalla Solfaroli.

In ogni caso, il Collegio osserva come l'efficacia della sentenza di primo grado abbia portato all'annullamento dell'avviso di accertamento e alla conseguente illegittimità della successiva cartella di pagamento emessa sulla base di quell'atto annullato per via giurisdizionale.

La richiesta della ricorrente, quindi, anche in assenza di diversi elementi proposti dal Comune di Anzio non costituitosi in giudizio, deve essere accolta.

Si osserva inoltre come debbano ritenersi condivisibili le osservazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate Riscossione circa la legittimità del proprio operato caratterizzato dalla obbligatoria azione esecutiva a fronte di un ruolo non sospeso o sgravato da parte dell'Ente creditore. Per i motivi di ricorso proposti, quindi, all'Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere riconosciuto il difetto di legittimazione passiva.

L'Agenzia delle Entrate, per questo motivo, non deve soggiacere al principio della soccombenza in materia di spese del giudizio che, invece, devono essere addebitate al Comune di Anzio, Ente creditore che, a fronte della sopra richiamata sentenza di annullamento del proprio avviso di accertamento, doveva aggiornare l'Agente della Riscossione al fine di interrompere l'azione esecutiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge.

Roma, 17 ottobre 2023.

Il presidente relatore
Antonio Mamone